

N. R.G. 72/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici

DOTT. SILVIA BIANCHI	PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN	GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato da Emanuele Rizzardi (C.F.: ██████████), nato il ██████████ a ██████████ (VE), residente a ██████████ (VE), per la apertura della liquidazione controllata del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;  
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in ██████████ ██████████ (VE);  
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;  
ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il sig. Emanuele Rizzardi versa in stato di sovraindebitamento e non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori;



osservato, sul punto, che il debitore, deve provvedere al mantenimento proprio e della moglie, casalinga [REDACTED], con il proprio reddito derivante dall'attività di manutenzione e riparazione di macchine da bar esercitata in forma di impresa individuale (pari ad euro 2280,00 mensili netti circa) e, al contempo, fare fronte a debiti per € 372.468,28;

rilevato che l'istante non possiede beni immobili o beni mobili registrati;

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che ogni decisione circa la eventuale parte dello stipendio da apprendere alla presente procedura verrà presa dal nominando G.D.;

rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 cci;

### **P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Emanuele Rizzardi (C.F.: [REDACTED]), nato il [REDACTED] a [REDACTED] (VE), residente a [REDACTED] (VE);

nomina Giudice delegato la dott.ssa Ivana Morandin;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, l'avv. Caterina Guerra;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;



dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;  
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115;

avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche all'avv. Mattei.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27.03.2025

Il Giudice relatore

*Dott. Ivana Morandin*

Il Presidente

*Dott. Silvia Bianchi*

